RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 2 agosto 2013 si è insediato formalmente l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della l.r. 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana). Nell'ambito delle sedute di tale organismo sono state valutate opportunità di sviluppo e di ulteriore azione dell'Osservatorio per la cui attuazione è necessario procedere con alcune modificazioni ed integrazioni alla citata l.r. 19/2011 finalizzate anche a superare alcune criticità della normativa vigente.

Di seguito si illustrano nel dettaglio le singole disposizioni della proposta di legge.

Articolo 1

Con l'articolo 1 della proposta di legge si modifica l'articolo 1, comma 2, lettera b) della l.r. 19/2011. L'integrazione si rende opportuna per individuare il soggetto che dovrà garantire il necessario coordinamento per la redazione della relazione annuale, quale principale strumento conoscitivo dello stato delle politiche regionali in materia, nonché del livello di sicurezza stradale raggiunto in Toscana. Con l'integrazione si propone che il soggetto sia quello di cui all'articolo 6 (Strutture di supporto) della l.r. 19/2011. In merito si evidenzia che con la decisione di Giunta regionale 8 ottobre 2013, n. 12 è stata costituita la struttura tecnica di supporto ex art. 6 l.r. 19/2011.

Articolo 2

Con l'articolo 2 della proposta di legge si propongono modifiche all'articolo 4 della l.r. 19/2011. In particolare i singoli commi dispongono quanto segue:

- 1. con il <u>comma 1</u> si propone una modifica volta a consentire all'Osservatorio di poter acquisire dati, informazioni, analisi e studi per lo svolgimento delle proprie funzioni anche da ulteriori soggetti (operanti nelle materie di cui alla l.r. 19/2011) rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. L'integrazione è funzionale allo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio stesso, ovvero quelle di formulare contributi agli atti di programmazione previsti all'art. 2 della citata l.r. 19/2011, mediante l'acquisizione di informazioni dai soggetti indicati all'art. 4, comma 3 della legge che si intende modificare. Inoltre con tale modifica si mira ad ampliare il quadro conoscitivo dell'Osservatorio ai fini di un miglior svolgimento delle proprie funzioni;
- 2. con il <u>comma 2</u> viene prevista la possibilità di definire un logo al fine di caratterizzare con maggiore evidenza le attività dell'Osservatorio;
- 3. con il <u>comma 3</u> viene previsto che il regolamento interno dell'Osservatorio disciplini anche: a) l'utilizzo del logo; b) l'eventuale istituzione di appositi gruppi di lavoro interni

all'Osservatorio; c) la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio di invitati anche in via permanente; d) i casi di decadenza e della relativa sostituzione dei componenti dell'Osservatorio ed i casi di delega.

Tali modifiche si rendono opportune oltre che per disciplinare l'utilizzo del logo, per rispondere alle esigenze che si sono manifestate in questi primi mesi di attività dell'Osservatorio. L'istituzione di appositi gruppi di lavoro interni all'Osservatorio è volta a garantire un migliore e proficuo lavoro di tale organismo che potrebbe garantire approfondimenti specifici a integrazione del lavoro svolto in relazione alle varie tematiche multidisciplinari attinenti alla sicurezza stradale. La definizione del ruolo di "invitato anche permanente" consentirebbe invece di rispondere all'esigenza, formalmente espressa sia dai componenti dell'Osservatorio che da soggetti esterni, di poter collaborare a vario titolo con l'Osservatorio o semplicemente di poter porre in evidenza ulteriori azioni nel campo della sicurezza stradale. Poiché fra le finalità della l.r. 19/2011 c'è quella della promozione della sicurezza stradale, pare opportuno definire una forma di coinvolgimento di soggetti che sul territorio operano in tal senso. Al fine di poter garantire la regolare continuità dei lavori dell'Osservatorio si rende opportuno, inoltre, procedere ad una disciplina della revoca e della relativa sostituzione dei componenti assenteisti e le modalità per la delega.

Articolo 3

Con l'articolo 3 della proposta di legge si propongono modifiche all'articolo 5 della l.r. 19/2011. In particolare con il comma 1 si sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2011 al fine di permettere alla Regione di poter sottoscrivere convenzioni anche con l'ARS, con l'IRPET, e con gli ulteriori soggetti eventualmente individuati dall'Osservatorio, e di stabilire conseguentemente le modalità di partecipazione di tali soggetti all'Osservatorio stesso. Con il comma 2, invece, si propone di alleggerire il quorum costitutivo per la validità delle sedute fissandolo ad un terzo dei componenti nominati. La modifica proposta è opportuna per garantire la continuità dei lavori dell'Osservatorio, infatti, nelle sedute che si sono effettuate dall'insediamento (2 agosto 2013) ad oggi, non sempre si è riusciti ad avere la presenza della maggioranza dei componenti nominati, vanificando la seduta con un notevole disagio per i lavori dell'Osservatorio. La previsione della riduzione ad un terzo della maggioranza è stata correlata ad una presenza minima di soggetti istituzionali quali: un assessore regionale, un consigliere regionale e due rappresentanti tra quelli previsti per i comuni, le province e dei comuni montani. La modifica non interessa l'approvazione del regolamento interno che rimane legata al voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati

Si sottolinea, infine, che la presente proposta di legge non comporta effetti finanziari.